

N. 52/2022

del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021

L'anno duemilaventiduedue addi ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:00.00 si è riunito, previo invito del Presidente, in modalità "a distanza", il Consiglio Direttivo del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano.

Lo svolgimento della seduta avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico e segnatamente come segue, sono presenti i Sigg.

| N. | Nome | P/A |
|----|----------------------|-----|
| 1 | GIOVANNELLI FAUSTO | P |
| 2 | MAFFEI ANTONIO | P |
| 3 | MARIANI RAFFAELLA | P |
| 4 | RIANI CLAUDIO | P |
| 5 | SASSI ELIO IVO | P |
| 6 | MARTINELLI LUCA | P |
| 7 | MEO GABRIELLA | P |
| 8 | UGOLOTTI ROBERTINO | P |
| 9 | GAFA' ROSSELLA MARIA | P |

Totale presenti 9 Totale assenti 0 *giustificati;

Collegio dei Revisori dei Conti:

| | | |
|---------------------|----|--|
| 1 - BROGI DARIO | A* | |
| 2 - GUASCONI PAOLA | A* | |
| 3 - FANUCCI EDOARDO | A* | |

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Dott. Giuseppe Vignali.

Il Sen. Fausto Giovanelli, assunta la Presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Direttivo alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, in relazione al quale adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 39 del 26 gennaio 2021, sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano;

VISTA la delibera n. 1 del 17.02.2021 con la quale si è insediato questo Consiglio Direttivo;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero della transizione ecologica e del Mare n. 258 del 23 giugno 2021 (rettificato con decreto n. 309 del 28 luglio 2021) è stata nominata l'ultima componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano dott.ssa Rossella Maria Gafà;

VISTI gli art. 6, 7 e 15 dello Statuto dell'Ente Parco approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 286 del 2013;

VISTO l'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

PREMESSO CHE con decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, decreto correttivo al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

ATTESO che il Parco, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP e dunque:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, *comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*;

RICHIAMATO l'art. 20 TUSP ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" che dispone quanto segue:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

EVIDENZIATO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 T.U.P. sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 TUSP;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

VISTO l'esito della ricognizione straordinaria effettuata con Decreto del Presidente del Parco n. 7 del 28.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dal D.Lgs. 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute" ratificato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 31/10/2017;

CONSIDERATO che la suddetta revisione straordinaria delle società partecipate effettuata alla data del 26 settembre 2016 ha rilevato la necessità di mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società:

- GRUPPO DI AZIONE LOCALE CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER
- GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELL'ANTICO FRIGNANO E DELL'APPENNINO REGGIANO SOCIETA' COOPERATIVA

per le motivazioni riportate nel Decreto del Presidente del Parco n 7 del 28.09.2017 e allegati che qui si intendono integralmente riportate;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Direttivo n. 14 del 20.03.2019 con la quale si è proceduto alla razionalizzazione periodica con riferimento alla situazione al 31.12.2017;
- la delibera di Consiglio Direttivo n. 42 del 11.12.2019 con la quale si è proceduto alla razionalizzazione periodica con riferimento alla situazione al 31.12.2018;
- il Decreto del Presidente n. 50 del 03.12.2020 con il quale si è proceduto alla razionalizzazione periodica con riferimento alla situazione al 31.12.2019;
- la delibera di Consiglio Direttivo n. 49 del 16.12.2021 con la quale si è proceduto alla razionalizzazione periodica con riferimento alla situazione al 31.12.2020;

VISTO l'articolo 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016 che prevede che, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20, si proceda con riferimento alla situazione al 31.12.2021;

CONSIDERATO CHE questo Ente alla data del 31.12.2021 deteneva pertanto partecipazioni nelle seguenti società:

| C.F. | Ragione sociale/denominazione | Localizzazione | Forma giuridica | Data adesione | Quota partecipazione diretta | Quota partecipazione indiretta |
|-------------|---|---|---|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 00615300456 | GRUPPO DI AZIONE LOCALE CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER | Via Gandhi, n. 8 Aulla (MS) Italia | Consorzio | 2007 (D.C.D. n. 9/2007) | 12,45% | 0,00% |
| 02232330361 | GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELL'ANTICO FRIGNANO E DELL'APPENNINO REGGIANO SOCIETA' COOPERATIVA | Via Giardini n. 15 Pavullo nel Frignano (MO) Italia | Società Cooperativa | 2007 (D.C.D. n. 9/2007) | 2,80% | 0,00% |
| 02422690467 | GRUPPO DI AZIONE LOCALE MONTAGNAPPENNINO SCRL | Viale Umberto I, 100 Borgo a Mozzano (LU) | Società Cooperativa a responsabilità limitata | 2018 (D.C.D. n. 6/2017) | 4,68 % | 0,00% |

VISTO il comma 724 della legge di stabilità 2019 (L. 145/2018) che ha modificato l'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 (Altre disposizioni transitorie) aggiungendo il comma 6-bis che recita: "Le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 comma 6";

DATO ATTO CHE tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;

CONSIDERATO CHE l'Ente Parco detiene partecipazioni esclusivamente in Gruppi di Azione Locale;

RITENUTO di dover comunicare l'esito di tale ricognizione con le modalità di cui all'art.17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

PRESO ATTO che la gestione dell'esercizio in corso prevede un unico centro di responsabilità, gestito dalla Direzione dell'Ente;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 175/2016, modificato con D.Lgs. 100/2017, l'analisi delle società partecipate dall'Ente con riferimento alla situazione al 31.12.2021;
2. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi del comma 724 della legge di stabilità 2019 (L. 145/2018), non si procede alla razionalizzazione periodica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016;
3. **DI COMUNICARE** l'esito di tale ricognizione con le modalità di cui all'art.17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
4. **DI TRASMETTERE** la presente delibera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Corte dei Conti, secondo le vigenti disposizioni, per i conseguenti adempimenti;
5. **DI PUBBLICARE** la presente delibera all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Presidente
Sen. Fausto Giovanelli